

numero			Bellinzona
2725	cl	1	1 luglio 2015

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor Consigliere federale
Alain Berset
Dipartimento federale dell'interno DFI
3003 Berna

Invio per posta elettronica
corinne.erne@bag.admin.ch

Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione contro le malattie (OVAMal): indagine conoscitiva

Egregio signor Consigliere federale,

con lettera del 1° aprile 2015 sottoponete al Cantone Ticino, nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dal DFI, il progetto di Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione contro le malattie (OVAMal). Il progetto in consultazione fa seguito all'adozione da parte del Parlamento federale il 24 settembre 2014 della nuova Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, e ne contiene le disposizioni d'applicazione.

Ringraziamo anzitutto per l'opportunità di esprimere la nostra posizione in merito, ma deploriamo il fatto che, ancora una volta, la documentazione sottopostaci non sia stata tradotta anche in lingua italiana.

La LVAMal e questo progetto di ordinanza sono particolarmente importanti per il nostro Cantone, fortemente penalizzato in passato a causa di premi manifestamente troppo alti per rapporto ai benefici conseguiti dagli assicuratori malattia, che hanno potuto così accumulare riserve ben oltre i limiti legali.

Il progetto di OVAMal riprende un buon numero di disposizioni oggi ancorate nell'OAMal. Di particolare interesse per il Cantone sono le nuove disposizioni inerenti alla procedura di approvazione dei premi malattia, di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica, ma che dà facoltà ai Cantoni di sottoporre allo stesso una propria presa di posizione.

La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ha formulato le proprie osservazioni al progetto di ordinanza, riassunte nella lettera inviata il 3 giugno 2015 che condividiamo integralmente. Nella nostra presa di posizione contenuta nel questionario allegato, si evidenziano le criticità maggiori e si formulano puntuali richieste di modifica.

In particolare.**• Capitolo 3 - Sezione 5 – Premi dell'assicurazione malattie***Definizione delle riserve eccessive (art. 27)*

L'ordinanza definisce riserve eccessive quelle superiori al **200%** del limite normativo, percentuale reputata troppo alta per rapporto al nuovo limite normativo valido dal 2012, definito dall'articolo 12.

Si suggerisce una riduzione della percentuale al **125%**.

Riduzione delle riserve eccessive (art. 28)

L'ordinanza prevede che la distribuzione di riserve eccessive ai singoli Cantoni sia **lasciata all'assicuratore**, senza altri vincoli.

Si propone l'obbligo di **ridistribuire** le riserve eccessive ai Cantoni **in funzione del loro contributo alla formazione delle stesse**.

Inoltre, il capoverso 2 stabilisce che la **restituzione** possa avvenire **dilazionata nel tempo** senza precisarne i limiti.

Si propone un piano di riduzione da attuarsi in al **massimo cinque anni**.

Dati ai Cantoni (art. 29)

L'ordinanza prevede che ogni Cantone, per elaborare il proprio parere, riceva **solo i dati di costo della propria regione**, inoltre non fa accenno ai dati dei premi.

Il capoverso deve essere riformulato in modo tale che ai Cantoni sia garantita la trasmissione degli stessi dati ora disponibili (**costi e premi di tutti i Cantoni**). Il parere del Cantone non può prescindere da un confronto di costi e premi sul piano nazionale.

• Capitolo 3 - Sezione 7 – Compensazione dei premi eccessivi*Valutazione della situazione economica dell'assicuratore (art. 33)*

L'ordinanza stabilisce al **150%** il limite delle riserve oltre il quale scatta il meccanismo del rimborso.

Si propone di **ridurre** questa percentuale al **110%**, nella misura in cui si definiscono eccessive le riserve che superano il limite del 125% fissato dall'articolo 27, capoverso 4.

• Capitolo 8 - Sezione 1 – Competenze e informazione*Informazioni al pubblico (art. 81)*

L'articolo **non prevede** la pubblicazione delle **riserve eccedentarie**.

Si propone di **completare** l'articolo con il dato sulle riserve in eccesso per assicuratore.

• Capitolo 8 – Sezione 2 – Dati sulla sorveglianza*Pubblicazione dei dati degli assicuratori (art. 86)*

L'articolo **non prevede** la pubblicazione dei **premi incassati in troppo per singolo Cantone**.


Si propone di **completare** l'articolo con il dato mancante.

Per le osservazioni di dettaglio, conformemente a quanto richiesto dal suo Dipartimento, rimandiamo al questionario allegato.

Voglia gradire, signor Consigliere federale, l'espressione della nostra alta stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


N. Gobbi

Il Cancelliere:

10 
G. Gianella

Copia per conoscenza:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (deputazione@ti.ch)
- Delegato del Cantone per i rapporti confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione contro le malattie (OVAMal)
Indagine conoscitiva entro il 1 aprile e il 8 luglio 2015

Parere di

Nome / azienda / organizzazione / ufficio: Consiglio di Stato del Cantone Ticino – Dipartimento della sanità e della socialità
– Area di gestione sanitaria

Abbreviazione dell'azienda / dell'organizzazione / dell'ufficio: TI / DSS / AGS

Indirizzo: Residenza governativa, 6500 Bellinzona

Persona di contatto: Matteo Veri

Telefono: 091 814 30 35

E-mail: matteo.veri@ti.ch

Data: 24 giugno 2015

Indicazioni importanti:

1. Si prega di non modificare la formattazione del modulo!
2. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, come documento **Word**, al più tardi entro il **8 luglio 2015** al seguente indirizzo:
Corrine.Erne@bag.admin.ch

Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione contro le malattie (OVAMal)
Indagine conoscitiva entro il 1 aprile e il 8 luglio 2015

1. Considerazioni generali

Il progetto di ordinanza in consultazione fa seguito all'adozione da parte del Parlamento federale il 24 settembre 2014 della nuova Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016, e ne contiene le disposizioni d'applicazione.

Come già per la LVAMal, che ha ripreso diversi articoli precedentemente inseriti nella LAMal, anche il progetto di OVAMal in discussione riprende un buon numero di disposizioni oggi ancorate nell'OAMal. Di particolare interesse per il Cantone, nella nuova ordinanza in consultazione, sono le disposizioni inerenti alla procedura di approvazione dei premi malattia, di competenza dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ma che dà facoltà ai Cantoni di sottoporre allo stesso una propria presa di posizione. Su queste disposizioni si focalizza il presente parere.

1.1. Considerazioni generali sul capitolo 3, Sezione 5 "Premi dell'assicurazione malattie"

Il capitolo 3, Sezione 5 è quello di maggiore rilievo per i Cantoni ed in particolare per il Ticino, poiché contiene le disposizioni riguardanti la procedura di approvazione dei premi malattia da parte dell'Autorità di vigilanza competente, ossia l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Tale procedura si è rivelata lacunosa negli anni passati, dando origine a premi inadeguati ed a disparità fra Cantoni oggetto di una parziale correzione a posteriori. La nuova Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie e la presente ordinanza d'applicazione mirano ad affinare il processo di approvazione dei premi, affinché in futuro i premi cantonali siano adeguati e commisurati ai costi nel Cantone.

Il Cantone Ticino si concentra quindi nella sua presa di posizione sulla Sezione 5 del capitolo 3. Evidenzia in particolare tre criticità maggiori relative alla definizione delle riserve eccessive (art. 27), alla loro riduzione (art. 28) ed ai dati trasmessi ai Cantoni (art. 29), formulando altrettante richieste di modifica (si veda di seguito il parere sui singoli articoli).

1.2 Considerazioni generali sul capitolo 8 "Autorità di vigilanza"

Il capitolo 8 indica essenzialmente quali dati i diversi attori devono trasmettere all'Autorità di vigilanza (UFSP), a quali fini, e quali informazioni sono pubblicate da quest'ultima. In merito a quanto pubblicato, il Cantone Ticino ritiene doveroso che vi siano informazioni anche su due importanti novità nella procedura d'approvazione dei premi: le riserve eccessive ed i premi incassati di troppo che danno diritto ad un rimborso agli assicurati.

Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione contro le malattie (OVAMal)
Indagine conoscitiva entro il 1 aprile e il 8 luglio 2015

2. Parere sui singoli articoli

Articolo	Commento / osservazioni	Proposta di modifica (testo proposto)
27 cpv. 4	L'ordinanza definisce riserve eccessive quelle superiori al 200% del limite normativo. Questa percentuale è reputata troppo alta. Anzitutto riteniamo troppo prudente definire delle eccedenze solo a partire dal doppio del minimo legale. Inoltre, il limite normativo è già stato aumentato dal 2012 con la nuova metodologia di calcolo delle riserve basate sui rischi.	Ridurre la percentuale al 125%, ritenendo già severo il nuovo limite normativo valido dal 2012.
28 cpv. 3	L'ordinanza prevede che la redistribuzione di riserve eccessive ai singoli Cantoni sia lasciata all'assicuratore, che ne decide la chiave di ripartizione senza dover rispettare ulteriori vincoli. Il Cantone Ticino rivendica una ripartizione fra Cantoni in funzione del contributo di ognuno di essi , nel passato, alla creazione delle riserve della cassa.	Il capoverso va completato con l'obbligo per l'assicuratore di redistribuire le riserve eccessive ai singoli Cantoni in funzione del loro contributo alla costituzione delle riserve della cassa.
28 cpv. 2	L'ordinanza stabilisce che la riduzione delle riserve eccessive debba avvenire su più anni. Riteniamo necessaria l'indicazione di una durata massima: per garantire maggiore simmetria fra beneficiari e pagatori, per ridurre l'onere amministrativo degli assicuratori e per incentivare gli stessi ad una maggiore attenzione nella formulazione dei premi.	Il piano di riduzione delle riserve va limitato ad una durata massima di 5 anni.
29 cpv. 4	L'ordinanza prevede che ogni Cantone, per elaborare il proprio parere, riceva solo i dati di costo della propria regione, inoltre non fa accenno ai dati dei premi. Il Ticino rivendica gli stessi dati oggi disponibili (costi e premi di tutti i Cantoni e confronti intercantonali).	Il capoverso va riformulato in modo tale che ai Cantoni sia garantita la trasmissione degli stessi dati oggi disponibili.

Ordinanza concernente la vigilanza sull'assicurazione contro le malattie (OVAMal)

Indagine conoscitiva entro il 1 aprile e il 8 luglio 2015

	<p>L'analisi della realtà di costo cantonale, alla base della formulazione dei premi, non può fare astrazione da un confronto con quella svizzera. Inoltre, è assolutamente indispensabile che il parere cantonale non si limiti ai costi stimati nel proprio territorio, ma possa essere completato da una valutazione sui premi proposti dai singoli assicuratori malattie. E' questo secondo passo il vero valore aggiunto del parere cantonale: il Cantone, dopo aver valutato i costi sia complessivi che delle singole casse, indica quali proposte di premio reputa corrette, quali troppo elevate o troppo basse e perché. Infine, anche riguardo ai premi, un confronto intercantonale si impone, non fosse altro che per segnalare eventuali disparità di trattamento fra Cantoni, come avvenuto a più riprese e in modo importante nel passato.</p>	
33	<p>Secondo l'ordinanza, la situazione economica di un assicuratore è giudicata buona, e quindi si può procedere ad un rimborso dei premi in eccesso agli assicurati, allorquando egli dispone di riserve superiori al 150% del limite normativo. Riteniamo questa percentuale troppo elevata, anche in ragione di quanto già espresso per l'art. 27 cpv. 4. Il nuovo limite normativo in vigore dal 2012 è già sufficientemente severo; un'ulteriore soglia di sicurezza troppo alta rischia di impedire qualsivoglia compensazione di premi pagati in eccesso.</p>	<p>Ridurre la percentuale al 110%, nella misura in cui definiamo come riserve eccessive quelle superiori al 125%.</p>
81	<p>L'articolo indica quali informazioni sono messe a disposizione del pubblico da parte dell'UFSP. Mancano le riserve eccessive.</p>	<p>Completare l'elenco con le riserve in eccesso per assicuratore.</p>
86	<p>L'articolo indica quali dati degli assicuratori sono pubblicati dall'UFSP. Mancano i premi incassati di troppo nei singoli Cantoni.</p>	<p>Completare l'elenco con i premi incassati di troppo nei Cantoni.</p>